



Deliberazione n. 8 del 23 febbraio 2024

Oggetto: Comune di *** - Proposta di archiviazione per la violazione dell'art. 9 della L. 28/2000
Segnalazione del consigliere ***** concernente la presunta violazione dell'art. 9 della
legge 28/2000**

Il giorno 23 febbraio 2024, alle ore 9.00, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
SERGIO NUVOLI	Presidente	X		
GRAZIANO CESARACCIO	Componente	X		
ALESSANDRO BALZANI	Componente	X		
MARIA STELLA LOCCI	Componente	X		

Presiede la seduta, il Presidente Sergio Nuvoli ed assiste, con funzioni di segretario, la dott.ssa Noemi Atzei.

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante *“Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”*;

VISTA la legge n. 28/2000 recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;

VISTA la delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”*,

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell’11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 25 febbraio 2024;

VISTA la nota prot. n. 1036 del 8 febbraio 2024 con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione servizi media - Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale, ha trasmesso la segnalazione del consigliere ***** nei confronti del Comune ***** , in quanto, durante la campagna per le elezioni regionali in Sardegna del prossimo 25 febbraio *“nei video pubblicati e visionabili da tutti nella pagina social Instagram dell’Amministrazione Comunale (profilo denominato “*****”) si pubblicizzano a fini elettorali le attività seguite dall’Assessore ***** in forza della sua delega, mettendo in evidenza il simbolo del Comune di ***** , il logo della Lista Civica “*****”*. [Inoltre] *sempre nel medesimo filmato, compare il logo dell’Assessore ***** , quale candidato alle elezioni [...] che racchiude al proprio interno la propaganda elettorale, finalizzata alla richiesta di voto per la sua candidatura”*;

VISTA la nota prot. n. 1043 del 08 febbraio 2024, con la quale il Corecom ha provveduto a chiedere al sindaco e alla Vice sindaco del comune di ***** , di trasmettere nel minor tempo possibile dal ricevimento della richiesta, informazioni e chiarimenti utili a spiegare la vicenda, precisando nel contempo che lo spontaneo adeguamento e il ripristino delle condizioni di rispetto della normativa in materia di comunicazione politica avrebbero comportato l’archiviazione degli atti

VISTA la nota acquisita al prot.n. 1129 con la quale il sindaco di ***** ha fornito riscontro alla richiesta del Comitato;

PRESO ATTO della rimozione del video oggetto di segnalazione dalla pagina social Instagram *“*****”*, comunicata per le vie brevi dal sindaco di ***** .

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1315 del 21 febbraio 2024, il Corecom ha comunque instaurato il contraddittorio con il Sindaco del Comune di ***** , assegnando un termine di 24 ore dalla ricezione della contestazione medesima per la presentazione delle relative controdeduzioni, contestando la presenza nella pagina Instagram e nella pagina Facebook *“*****”* di un post pubblicato in data *** febbraio 2024 – e dunque dopo la richiesta di informazioni e la comunicazione della rimozione del post oggetto di segnalazione - con il seguente testo: “***** parla del nuovo cantiere di ***** . Il primo di tanti obiettivi fissati *****”*, con impresso lo stemma del Comune di ***** .

DATO ATTO che con PEC acquisita al protocollo con n. 1351 del 22 febbraio 2024, il sindaco del Comune di ***** ha trasmesso al Corecom le proprie controdeduzioni comunicando, nel contempo, la rimozione del video oggetto di contestazione;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e della documentazione istruttoria;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L. n. 28/2000 che testualmente sancisce: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, che:

- al comma 4, chiarisce come siano considerate *“attività di informazione e di comunicazione istituzionale”* quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: *“a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”*;

- al comma 5, precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: *“... sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO che il video pubblicato nella pagina social Instagram dalla vice sindaca ***** e il post pubblicato in data ** febbraio 2024 sulla pagina Facebook ed Instagram *“*****”* con il quale il delegato alle ***** parla del nuovo cantiere di ***** , evidenziano elementi di riconducibilità all'amministrazione comunale di ***** in quanto riportano entrambe lo stemma del Comune e sono dunque riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale poste in essere dalla pubblica amministrazione;

RITENUTO che i suddetti video costituiscano iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 in violazione del divieto recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento alla campagna per le elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024 in quanto mancanti del requisito dell'impersonalità;

DATO ATTO, tuttavia, che il Comune di ***** - come accertato dal Comitato - ha prontamente provveduto ad eliminare il video oggetto della segnalazione e il video oggetto della contestazione dalle pagine social *“*****”*;

RITENUTO che l'eliminazione dei contenuti oggetto di segnalazione e contestazione configuri un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

all'unanimità

DELIBERA

- di proporre l'archiviazione degli atti rimettendo all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ogni ed ulteriore valutazione;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il segretario

Il Presidente

dott.ssa Noemi Atzei

dott. Sergio Nuvoli